

# **REGOLAMENTO PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I Finalità**

**Art. 1** Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

### **TITOLO II Regime giuridico delle autorizzazioni.**

**Art. 2** Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un punto vendita.

**Art. 3** Domanda di autorizzazione.

**Art. 4** Documenti a corredo della domanda.

**Art. 5** Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.

**Art. 6** Casi di esenzione dall'autorizzazione.

**Art. 7** Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.

**Art. 8** Trasferimento di sede.

**Art. 9** Disposizioni generali.

**Art. 10** Orari di vendita.

**Art. 11** Parità di trattamento e modalità di vendita.

**Art. 12** Sanzioni.

### **TITOLO III Programmazione dei punti vendita**

**Art. 13** Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione.

**Art. 14** Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi.

**Art. 15** I criteri per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di domande concorrenti.

**Art. 16** Revoca dell'autorizzazione.

**Art. 17** Durata temporale del piano di localizzazione.

**Art. 18** Abrogazione di precedenti disposizione.

## **Titolo I - Finalità**

### **Art.1 - Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.

2. In base al decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, s'intendono per:

a) **punti vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) **punti vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'articolo 1, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici.

- a. rivendite di generi di monopolio;
- b. le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
- d. le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700
- e. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.

## **Titolo II - Regime giuridico delle autorizzazioni**

### **Art. 2 - Rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un punto di vendita.**

1. L'attività di vendita della stampa, esclusiva e non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente competente, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98.

3. Per i punti vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di localizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 170/01.

4. Per i punti vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata:

a) previa valutazione da parte del comune della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo;

b) successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

5. L'autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici, non di entrambe le tipologie di prodotto.

6. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

7. Per i soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 e che ancora non hanno richiesto l'autorizzazione La Regione Veneto ha fissato, a pena di decadenza, il termine perentorio di 30 giorni, dalla pubblicazione sul BUR del 15 luglio 2003, per richiedere la predetta autorizzazione.

L'autorizzazione e' valida esclusivamente:

a) se l'esercizio ha effettivamente partecipato alla sperimentazione ponendo in vendita i prodotti editoriali;

b) se è stata rilasciata per le tipologie editoriali effettivamente vendute.

### **Art. 3 domanda di autorizzazione**

1. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio, è richiesta nel caso di apertura di un nuovo punto vendita esclusivo o non esclusivo.

2. La domanda di rilascio di una autorizzazione all'apertura deve contenere i seguenti elementi:

a) Cognome, nome, data di nascita, domicilio e codice fiscale del richiedente. In caso di società, la domanda deve essere presentata da un legale rappresentante che indicherà la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo della sede legale, indicazione del o dei legali rappresentanti e relative generalità e la partita IVA;

b) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 5, c.2 del D.Lgs. 114/98;

c) La richiesta d'apertura di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo;

d) L'indirizzo esatto presso il quale si vuole localizzare il punto di vendita;

e) Ubicazione e superficie dell'esercizio o del chiosco allegando planimetria interna ed esterna del locale;

3. Nel caso di domande riguardanti il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di punti di vendita non esclusivi occorre inoltre:

a) L'indicazione di quale attività [rivendita di generi di monopolio, distributore di carburante e oli minerali e/o bar (punti a),b) e c) indicati all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001], viene svolta e, nel caso di domanda presentata da un distributore di carburante ed oli

- minerali, l'indicazione della superficie posseduta (che non deve essere inferiore a 1.500 mq);
- b) L'indicazione della tipologia (quotidiani ovvero periodici) di giornali che si desidera vendere;
  - c) Obbligo di parità di trattamento delle testate, nell'ambito della tipologia prescelta per la vendita;
  - d) Divieto di variazione del prezzo di vendita dei prodotti editoriali stabilito dal produttore;
  - e) Obbligo di pari condizioni economiche e modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, rispetto ai punti di vendita esclusivi;
  - f) Prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in unico spazio.

#### **Art. 4 documenti a corredo della domanda**

La domanda di autorizzazione, oltre a quanto indicato nel precedente punto, deve contenere i seguenti dati e documenti:

- a) Estratto di mappa della parte di territorio comunale in cui si chiede di attivare il nuovo punto di vendita in scala 1:2000;
- b) Planimetria del punto di vendita e delle relative pertinenze, in scala 1:200;
- c) Prova della disponibilità dei locali o dell'area;
- d) Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per chioschi (ove occorrente);
- e) Copia del contratto di acquisto dell'azienda o dell'atto di donazione, nel caso di trasferimento di titolarità per atto tra vivi;
- f) Copia di denuncia di successione nel caso di trasferimento della titolarità a causa di morte;
- g) Copia del contratto di affitto o di comodato dell'azienda nel caso di trasferimento della gestione;
- h) Dichiarazione del periodo di attività se permanente o temporanea;

#### **Art. 5 - Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.**

1. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le attività espressamente elencate all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 170/01.

2. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

#### **Art. 6 - Casi di esenzione dall'autorizzazione.**

1. Nei casi indicati dall'articolo 3, comma 1. lettere dalla a) alla g) del decreto legislativo 170 del 24.04.2001 non è necessaria alcuna autorizzazione. In particolare, nella fattispecie di cui alla lettera g), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

## **Art. 7 - Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.**

1. Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune territorialmente competente ai sensi del d.lgs.114/98.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato al Comune territorialmente competente entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.

## **Art. 8 - Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del comune che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione.

2. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a comunicazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell'esercizio connesso, salvo sempre quanto indicato al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento.

## **Art. 9 - Disposizioni generali**

1. In virtù dell'art. 26, comma 6, del d.lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella e) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio - assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il comune stabilisce i termini per la conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni. In assenza di alcuna determinazione si applicano i termini previsti dalla Legge 241/90.

## **Art.10 - Orari di vendita**

1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto 170/01 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs.114/98.

2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.

3. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'art. 9 comma 3, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

4. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

### **Art.11 - Parità di trattamento e modalità di vendita.**

1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita.
2. Il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita. Anche le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
3. E' fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
4. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.
5. Le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

### **Art.12 - Sanzioni.**

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano le norme di cui all'articolo 22 del d.lgs.114/98 in quanto compatibili.

## **Titolo III - Programmazione dei punti vendita**

### **Art. 13 - Criteri adottati per il piano di localizzazione.**

- 1) Al fine di favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa, di permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale e assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

I criteri adottati per l'adozione del piano di localizzazione sono:

- a) suddividere il territorio comunale in zone secondo criteri di omogeneità;

ZONA A): CENTRO CAPOLUOGO  
ZONA B): FRAZIONE DI PRESINA  
ZONA C): FRAZIONE DI ISOLA  
ZONA D): FRAZIONE DI CARTURO  
ZONA E): FRAZIONE DI TREMIGNON  
ZONA F): FRAZIONE DI VACCARINO

- b) si è determinato per ciascuna zona del territorio comunale:
  - la dislocazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi attualmente esistenti;

### **PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI:**

CAPOLUOGO	EDICOLA IL CENTRO SNC	V. Dei Contarini
CAPOLUOGO	SCARPARO SONIA	V. Nizza
PRESINA	ZARAMELLA LAURETTA	V. Grantorto

TREMIGNON	SARDELLA GIULIETTA	V. Marconi
VACCARINO	GALEGA STEFANIA	V. Trieste
ISOLA	NESSUNA EDICOLA	
CARTURO	NESSUNA EDICOLA	

#### **PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI:**

SMAFIN	SUPERMERCATO	Piazzola sul Brenta v. Dante 23
--------	--------------	---------------------------------

#### **PUNTI DI VENDITA NEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTE:**

come previsto dal comma 13 dell'art. 13 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 16.05.2003 e dall'art. 23 " Direttive per le attività commerciali all'interno degli impianti stradali" dell'allegato alla deliberazione consiliare 18 febbraio 1998, n. 3, sono ammessi con i parametri previsti dalla normativa, punti di vendita presso gli impianti stradali di carburante:

TOTAL FINA	MAST SNC	V. A. Mantegna	ATTIVO
TAMOIL PETROLI	SANTINELLO FABIO E MASSIMO SNC	V. Corsica n. 46	NON ATTIVO
	SOCOGAS RETE SRL	S.S. Valsugana Km 12+100 lato destro	NON ATTIVO
ESSO	PIERRE. SAS di Piran Rina & C.	V. Nizza n. 58	NON ATTIVO

- la densità di popolazione;

- Popolazione totale del territorio di Piazzola sul Brenta risulta essere al 30.06.2003 di 10.655 abitanti.

così suddivisa:

ZONA A): CENTRO CAPOLUOGO n. 5.235 abitanti  
 ZONA B): FRAZIONE DI PRESINA n. 1.299 abitanti  
 ZONA C): FRAZIONE DI ISOLA n. 478 abitanti  
 ZONA D): FRAZIONE DI CARTURO n. 411 abitanti  
 ZONA E): FRAZIONE DI TREMIGNON n. 1.972 abitanti  
 ZONA F): FRAZIONE DI VACCARINO n. 1.260 abitanti

- il numero di famiglie presenti nel territorio:  
 - le famiglie al 30.06.2003 risultano essere;

così suddivise:

ZONA A): CENTRO CAPOLUOGO n. 1817 famiglie  
 ZONA B): FRAZIONE DI PRESINA n. 449 famiglie  
 ZONA C): FRAZIONE DI ISOLA n. 157 famiglie  
 ZONA D): FRAZIONE DI CARTURO n. 135 famiglie  
 ZONA E): FRAZIONE DI TREMIGNON n. 654 famiglie  
 ZONA F): FRAZIONE DI VACCARINO n. 422 famiglie

- le caratteristiche urbanistiche e sociali;

Le caratteristiche urbanistiche e sociali possono essere suddivise in alcune tematiche:

La dinamica della popolazione: c'è un costante incremento della popolazione residente e riscontrabile negli ultimi anni dovuta ad un saldo sociale positivo (differenza tra immigrati ed emigrati) significativo in quanto va in controtendenza rispetto agli anni 80 e 90. Negli ultimi

anni sono aumentati i nuclei familiari, con una diminuzione numerica dei componenti della famiglie.

- La dinamica del sistema economico: si è riscontrata una evoluzione delle attività economiche tradizionali quali agricoltura, artigianato, industria e commercio verso un consolidamento delle stesse con espansione delle attività artigianali e industriali e rafforzamento delle attività commerciali e direzionali.

- La dinamica del sistema insediativo: l'urbanizzazione è caratterizzata da una progressiva estensione del tessuto residenziale a bassa densità attorno ai nuclei più antichi, senza l'accentuazione ed il consolidamento di elementi urbani centrali. Vi è stata una evoluzione positiva negli ultimi anni della domanda di edilizia residenza pubblica e privata, quale l'approvazione di piani di coordinamento, il recupero dell'area ex- Iutificio, i nuovi piani di lottizzazione nonché l'attivazione di diverse aree di completamento.

2) Si è considerato un flusso di oltre 100.000 visitatori annui, di non residenti, per la manifestazione del Mercatino delle Cose d'altri Tempi, senza considerare degli ulteriori vari flussi di persone per le molteplici manifestazioni culturali, sportive, spettacoli, etc che durante, tutto l'anno coinvolgono il territorio di Piazzola sul Brenta;

3) le strutture scolastiche, i centri culturali e d'informazione, gli uffici pubblici e privati, le strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive;

Il piano non prevede rilascio di nuovi punti di vendita esclusivi.

#### PIANO PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

	CAPOLUOGO	FRAZIONE DI TREMIGNON	FRAZIONE DI VACCARINO	FRAZIONE DI PRESINA	FRAZIONE DI CARTURO	FRAZIONE DI ISOLA
<b>GIA' RILASCIATE</b>	02	01	01	01	00	00
<b>DISPONIBILI</b>	00	00	00	00	00	00
<b>TOTALI</b>	02	01	01	01	00	00

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 18.05.2003 il rilascio di autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi avviene previa valutazione dei parametri di cui all'art. 2 comma 4 lettera a) del presente regolamento.

Il piano prevede il rilascio di un' autorizzazione di un punto di vendita non esclusivo in frazione di Carturo valutando il rapporto tra popolazione residente e la posizione geografica della frazione stessa, nonché la totale carenza di detto servizio.

#### PIANO PUNTI VENDITA NON ESCLUSI

	CAPOLUOGO	FRAZIONE DI TREMIGNON	FRAZIONE DI VACCARINO	FRAZIONE DI PRESINA	FRAZIONE DI CARTURO	FRAZIONE DI ISOLA
--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>GIA' RILASCIATE</b>	01	00	00	00	00	00
<b>DISPONIBILI</b>	00	00	00	00	<b>01</b>	00
<b>TOTALI</b>	01	00	00	00	01	00

**Art.14 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi**

1. L'autorizzazione per i punti vendita non esclusivi è rilasciata solo previa valutazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento.

**Art. 15. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di domande concorrenti**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 13 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 16.05.2003 si considerano concorrenti le domande regolarmente pervenute entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della prima domanda.

2. In caso di domande concorrenti inerenti nuove aperture valgono nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- 1) Localizzazione:
  - dando preferenza alle frazioni sprovviste del servizio;
  - nel caso di richieste per il capoluogo si darà preferenza alle attività che si andranno ad insediare nel centro storico o lungo via Fermi e laterali.
- 2) Accessibilità e aree di sosta:
  1. maggiore vicinanza tra il punto vendita e il parcheggio;
  2. maggiore distanza tra il punto di vendita e le intersezioni stradali.

**Art. 16 revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- 1) non venga attivato il punto di vendita nel termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali proroghe concesse per dimostrate cause di forza maggiore;
- 2) Sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- 3) Il titolare dell'autorizzazione non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs 114/1998.

**Art. 17 - Durata temporale del piano di localizzazione.**

La durata del piano di localizzazione viene fissata in anni quattro.

**Art. 18 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.01.2003